

Rapporto della commissione della legislazione

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 1435

Regolamento concernente la coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti.

Gentile signora Presidente,

Gentili Signore, Egregi signori Consiglieri Comunali,

la commissione della legislazione ha esaminato con attenzione il regolamento proposto, il quale andrà a regolare la coltivazione e la vendita al dettaglio di prodotti derivati dalla canapa nel nostro comune.

1. Premessa

Il consumo di cannabis con basso tenore di tetraidrocannabinolo (THC), **inferiore all'1%**, è consentito in Svizzera in base all'attuale legislazione federale. La vendita a persone, unicamente maggiorenni, e la sua coltivazione necessitano comunque, in Ticino, di autorizzazione e/o notifica.

Nel mese di luglio 2018, il municipio di Gordola ha emanato un'ordinanza municipale, tutt'ora in vigore, la quale vieta la coltivazione e la vendita nelle vicinanze di luoghi o strutture sensibili.

Ora, al fine di formalizzare correttamente la base legale, s'è reso necessario creare un regolamento comunale, nel quale di base vengono ripresi gli articoli dell'ordinanza.

2. Il regolamento proposto

La commissione ha esaminato attentamente il regolamento proposto, approvando integralmente il contenuto. Infatti per gli articoli; campo d'applicazione, definizioni, divieti, contestazioni e entrata in vigore, da parte nostra non vi è nessuna contestazione.

Tuttavia abbiamo riscontrato la mancanza di un articolo che sanzionasse i trasgressori del presente regolamento. Per questo motivo, al fine di completare il regolamento, riteniamo importante l'aggiunta del seguente articolo;

3. L'emendamento

Nuovo articolo proposto dalla commissione:

“Infrazioni

Le infrazioni al presente regolamento verranno perseguite ai sensi degli art. 145 ss LOC.”

Per avere una giusta lettura del regolamento l'articolo inerente le “*infrazioni*” dovrebbe diventare il numero 5. Pertanto l'art. “*Entrata in vigore*” diventerebbe il numero 6.

Qui sotto riportiamo il regolamento al completo riportante l'emendamento.

Art. 1. Campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità per la formulazione della dichiarazione o del preavviso del Municipio sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti sul territorio di Gordola.

Art. 2. Definizioni

Per la definizione di canapa e prodotti a base di canapa si richiamano gli artt. 2 e segg. della Legge cantonale summenzionata.

Art. 3. Divieti

La coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti sono vietate in negozi o punti di vendita ambulanti, nelle vicinanze di luoghi o strutture sensibili quali:

- Strutture sportive o ricreative (raggio di 300 m)
- Parchi gioco (raggio di 300 m)
- Scuole (raggio di 300 m)
- Chiese e luoghi di culto (raggio di 300 m)
- Istituti di cura, per anziani e per portatori di handicap (raggio di 300 m)
- Oratori, foyer (raggio di 300 m)

Art. 4 - Contestazioni

Contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo.


Art. 5 - Infrazioni

Le infrazioni al presente regolamento verranno perseguite ai sensi degli art. 145 ss LOC.

Art. 6. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione cantonale.


Consapevoli dell'importanza di questo regolamento la commissione della legislazione invita il lodevole Consiglio Comunale a voler accettare il messaggio municipale 1435, integrando l'emendamento proposto.


Tiziano Gamboni (Presidente e relatore)



Nicola Matasci


Alberto Togni

Edgardo Cattaneo

Sheila Bozzini 

Leonardo Matasci

Johannes Wyss 


Matasci